COMUNE DI POGGIODOMO

Provincia di Perugia

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 7 Del 05-02-2020

Oggetto: CONVENZIONE CON COMUNE DI SAN GEMINI AI SENSI ART.1 COMMA 557 LEGGE 311/2004

L'anno duemilaventi il giorno cinque del mese di febbraio alle ore 12:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

ANGELOSANTI EMILIO	**SINDACO**	**P**
MARINI FILIPPO	**VICESINDACO**	**P**
PERONI GIAMPAOLO	**ASSESSORE**	**A**

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Signor ANGELOSANTI EMILIO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor CANAFOGLIA VALTER
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Immediatamente eseguibile	S	Soggetta a ratifica	N
Comunicata ad altri Enti	N		

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 05-02-2020

Il Responsabile del servizio
F.to **minni sonia**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 05-02-2020

Il Responsabile del servizio
F.to **minni sonia**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 557, della legge 30.12.2004 n. 311 (finanziaria per l'anno 2005), ha introdotto nel diritto positivo una nuova tipologia organizzativa di lavoro nel settore degli Enti Locali, con attenzione particolare per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che permette a tali Comuni di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Comuni purchè autorizzati dall'amministrazione di appartenenza;

Dato atto che, ex art.1 comma 557 della legge n. 311/2004, il rapporto di lavoro del personale utilizzato da altri Comuni resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore;

Dato atto che, tramite l'accordo di collaborazione di cui all'art. 15 della Legge n. 241 del 07.08.1990, sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53 comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 come successivamente;

Considerato che il Comune di Sangemini, con nota prot. n. 257 del 3.2.2020, ha richiesto al Comune di Poggiodomo di poter utilizzare, a tempo determinato e parziale per sei mesi, la prestazione di lavoro della dipendente, Dott.ssa Valeria Cavani per n. 6 ore settimanali;

Richiamati:

- La previsione di cui all'art.1, comma 557 della legge n. 311/2004, che consente ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti di altre Amministrazioni Locali;
- L'orientamento applicativo dell'ARAN 7 luglio 2005 secondo il quale un ente locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro ente locale purchè sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art.1, comma 557, legge n. 311/2004;
- Il parere del Consiglio di Stato, Sezione Prima, n.2141/2005 del 25 maggio 2005, nel quale così ci si esprime: "l'art.1, comma 557, della legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due amministrazioni e il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";
- La Corte dei Conti Umbria, Sezione Controllo parere 20/03/2013 n. 41, nel quale si prevede che le spese sostenute pro quota dall'ente che utilizza le prestazioni lavorative svolte da personale di altro ente, in forza di una diversa convenzione, comando o altre figure analoghe (art.1, comma 557, legge 311/2004; art.14 CCNL 21 gennaio 004), vanno computate nella spesa di personale;
- La delibera Corte dei Conti sez. Molise, n.109 del 2017 in merito all'utilizzo dell'istituto previsto dall'art.1 comma 557 e l'istituto del comando;

Dato atto che il conferimento dell'incarico deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, secondo i seguenti termini e modalità:

- Numero di ore lavorative: 6 ore settimanali dal 01 aprile 2020, non superiore cumulativamente a 48 ore settimanali, sommando le due prestazioni in capo al Comune di appartenenza e al Comune di Sangemini;
- Compenso riconosciuto: trattamento economico previsto dai vigenti CCNL del comparto Regioni Autonomie Locali per la categoria giuridica C e per il profilo di appartenenza del dipendente;
- Orario: fuori dall'orario di servizio dell'Ente di appartenenza;
- Durata dell'incarico: 6 mesi dal 01 aprile 2020.

Dato atto altresì che l'adozione della presente deliberazione disciplina il solo rapporto giuridico ed economico del personale utilizzato da un altro ente, in applicazione della più volte citata norma contrattuale, e non lo svolgimento di un servizio comune e pertanto, ai sensi dell'art.48, comma 3, del d.lgs.267/2000, rientra tra le competenze della Giunta Comunale, in quanto adozione dei provvedimenti riguardanti l'ordinamento degli uffici e dei servizi, che, nel caso concreto, si sostanziano nell'accordo fra i due enti, relativamente alla gestione del rapporto di lavoro di personale dipendente, configurandosi quale atto di gestione di diritto privato del rapporto di lavoro (ARAN parere RAL 670);

Richiamato, inoltre, l'art.9, comma 28, del d.l.78/2010, convertito in L. 122/2010, modificato con la legge 183/2011 e, per ultimo, l'art.4 ter, comma 12, della legge 44/2012, che fissa un limite di spesa annuo con riferimento alla spesa sostenuta nell'esercizio 2009, relativamente all'acquisizione di personale a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibili;

Vista la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, che ha chiarito che "se l'Ente decide di utilizzare autonomamente la prestazione di un dipendente a tempo pieno presso altro ente locale al di fuori del suo ordinario orario di lavoro, la prestazione aggiuntiva andrà ad inquadrarsi all'interno di un nuovo rapporto di lavoro autonomo o subordinato a tempo parziale, i cui oneri dovranno essere computati ai fini del rispetto dei limiti di spesa imposti dall'art.9, comma 28, per la quota di costo aggiuntivo";

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente regolamento comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi;

Visto lo schema di convenzione, da stipularsi con il Comune di Sangemini ai fini della disciplina dell'utilizzo per 6 mesi della dipendente Dott.ssa Valeria Cavani, assunta dal Comune di Poggiodomo in data 13.11.2019 e dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno;

Acquisiti, in merito al presente atto, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del d.lgs.267/2000;

Ritenuto di deliberare l'immediata eseguibilità dell'atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del d.lgs. 267/2000;

All'unanimità dei voti favorevoli, legalmente espressi,

DELIBERA

1) di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, la stipula di una convenzione ai sensi dell'art.1 comma 557 della legge 311/2004 ai fini dell'utilizzo per 6 mesi e per 6 ore settimanali, dal 01 aprile 2020, dell'attività lavorativa della Dott.ssa Valeria Cavani, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Poggiodomo;

2) di trasmettere copia del presente atto al Comune di Sangemini per gli adempimenti di competenza;

3) di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art.134, comma 4, d.lgs.267/2000, con voto espresso all'unanimità.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente	Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to ANGELOSANTI EMILIO	F.to CANAFOGLIA VALTER

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Li 12-02-2020

IL RESPONSABILE
DELLA PUBBLICAZIONE
CANAFOGLIA VALTER

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 05-02-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CANAFOGLIA VALTER

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al , ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.
Li,

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

F.to C

È copia conforme all'originale.
Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CANAFOGLIA VALTER

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE